

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### I ^ COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI

AUDIZIONE DEL 20 Giugno 2017 – UISP Unione Italiana Sport Per tutti

nell'ambito dell'esame degli schemi dei decreti legislativi recanti Codice del Terzo settore (Atto n.417) e Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n.418)

#### 1. PRESENTAZIONE DELLA UISP

La Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti (già Unione Italiana Sport Popolare), costituitasi nel 1948, è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni con deliberazioni del 1976 e successive. E' Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iscritta al Registro Nazionale ai sensi e per effetto della legge 7 dicembre 2000, n.383.

La presenza organizzativa si caratterizza attraverso 122 Comitati Territoriali, 19 Comitati Regionali, 1.334.107 soci. Le associazioni sportive affiliate sono 17.538, di cui 12.231 iscritte al Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Non disponiamo dei dati di iscrizione delle associazioni affiliate nel Registro delle associazioni di promozione sociale.

La Uisp sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi. Promuove una cultura dei diritti e delle pari opportunità, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione.

#### 2. RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ALCUNI RILIEVI CRITICI.

Dall'esame degli schemi dei Decreti Legislativi recanti, rispettivamente, il Codice del Terzo settore e la disciplina dell'impresa emergono i seguenti rilievi.

##### 1) La trasparenza e l'autocontrollo non dovrebbero tradursi in oneri gestionali eccessivi.

Le Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit, adottate dall'Agenzia per le ONLUS l'11 febbraio 2009, prevedono che gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma non societaria con proventi e ricavi annui inferiori complessivamente a 250.000 Euro possono redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio (Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale).

Lo schema di Decreto Legislativo recante il Codice del Terzo settore prevede che gli Enti del Terzo settore che si qualificano come enti non commerciali siano obbligati a tenere una **contabilità in partita doppia** che implica l'assistenza di professionisti, fatta eccezione per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi di natura commerciale non superiori in ogni caso ad euro 130.000 euro (art.87).

Si ritiene che per enti con volumi di ricavi limitati la trasparenza gestionale potrebbe essere garantita attraverso un rendiconto economico-finanziario redatto secondo il principio di cassa accompagnato dalla prima nota, gestione contabile che l'associazione, debitamente formata, potrebbe garantire in autonomia. Le – notoriamente scarse - risorse economiche di cui dispongono gli Enti del Terzo

settore dovrebbero essere destinate alla realizzazione dei fini istituzionali e non a rispondere ad appesantimenti burocratici.

Appare inoltre ingiustificata la scelta di **abrogare le norme che estendono l'applicazione della Legge 398/1991 alla generalità delle associazioni senza scopo di lucro** a fronte dell'introduzione di un regime di non chiara lettura - applicabile esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con ricavi di natura commerciale non superiori in ogni caso ad euro 130.000 euro - e del generale obbligo per le altre organizzazioni di adottare il regime iva da iva. Si ritiene pertanto che le nuove norme non possano raggiungere l'obiettivo di semplificazione e omogeneizzazione della legislazione fiscale: si tratta di un complesso di norme estremamente articolate che descrivono una pluralità di regimi fiscali e delineano procedure e adempimenti certamente più complessi per l'insieme degli Enti del Terzo Settore, in specie per quelli di forma associativa.

Si auspicava viceversa un intervento normativo che portasse chiarezza rispetto al regime di cui alla Legge 398/1991 attesa l'assenza di uniformità interpretativa rispetto ai seguenti temi:

- non è chiaro se i corrispettivi percepiti nello svolgimento convenzionato con Pubbliche Amministrazioni di servizi inerenti le finalità istituzionali, di cui all'articolo 143 del TUIR, debbano o meno essere computati nel plafond della Legge 398;
- non è inoltre chiaro se nei computi si debba prendere in considerazione il criterio di cassa o di competenza;
- non è chiaro se il regime di cui alla Legge 398 trovi applicazione a tutti gli introiti di natura commerciale - come chiaramente disposto dall'articolo 2, comma 5, della Legge 398, oppure se la forfetizzazione delle imposte trovi applicazione con esclusivo riferimento alle attività commerciali connesse ai fini istituzionali (*es: sponsorizzazione, vendita materiale sportivo*), dovendosi viceversa applicare il regime ordinario per le diverse attività commerciali (*es: ristorazione*), come affermato dall'Agenzia delle Entrate del Piemonte nella Guida "*Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare*".

Anche la previsione dell'**organo di controllo** e della **revisione legale dei conti** in capo ad Enti con volumi molto ridotti rispetto alle realtà profit appare ingiustificato in ragione dei costi che implica (artt.30 e 31).

## 2) Gli effetti della riforma sul settore sportivo.

Al 31 dicembre 2011 le istituzioni non profit che svolgevano in via prevalente attività sportive risultavano 92.838 (pari al 30,8% delle istituzioni italiane e al 47,4% delle istituzioni attive nel settore della Cultura, sport e ricreazione) mentre le istituzioni che svolgevano attività sportive come area di intervento secondaria erano 21.449 (pari al 7,7% del totale nazionale), per un totale di 114.287 unità (dati Censimento Istat).

Per quanto l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche sia indicata come attività di interesse generale che può caratterizzare gli Enti del Terzo settore, l'aggravio gestionale di cui sopra determinerà verosimilmente la scelta di buona parte delle organizzazioni sportive dilettantistiche di non iscriversi nel Registro del Terzo settore. Tali vincoli disincentivano così l'implementazione di procedure finalizzate a garantire maggiore trasparenza nella gestione delle organizzazioni sportive dilettantistiche (*leggasi anche la pubblicazione del bilancio*).

L'articolo 35 dello schema di Decreto Legislativo relativo al Codice del Terzo settore prevede inoltre che si possano qualificare come **associazione di promozione sociale** esclusivamente i soggetti che

trovano tra i propri soci altre associazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale o altri Enti iscritti nel Registro del Terzo settore a condizione che non siano superiori al 30% dei soci associazioni di promozione sociale.

Ciò significa che gli **Enti di promozione sportiva**, tutti riconosciuti come Associazioni nazionali di promozione sociale, potrebbero perdere tale qualifica non per la tipologia di attività promossa ma perché la propria base sociale potrebbe preferire, per i motivi di cui sopra, non essere inserita nell'alveo delle organizzazioni del Terzo settore.

Sarebbe viceversa sufficiente prevedere che le associazioni di promozione sociale possono avere tra i propri soci soggetti senza scopo di lucro.

3) L'obiettivo di introdurre *"previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m)"* sembra poter essere vanificato dal riconoscimento della potestà legislativa regionale rispetto al funzionamento del Registro del Terzo settore.

La concessione di una proroga potrebbe scongiurare il rischio di un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni in merito al funzionamento del Registro, oltre al ricorso già presentato da Veneto, Lombardia e Liguria con riferimento alla disciplina del servizio civile.

4) **Le cooperative sociali devono poter svolgere le attività indicate nel Dlgs imprese sociali e non solo quelle specifiche della cooperazione sociale.**

La legge delega 106 del 2016 prevede un percorso di convergenza ed armonizzazione tra le imprese sociali disciplinate dai provvedimenti del 2005 e del 2006 e le cooperative sociali normate dalla legge 381/91 considerando che le imprese sociali e le cooperative sociali perseguono entrambe finalità collettive e solidaristiche, a questo proposito basti vedere l'art.1 della legge 381 del 1991 secondo cui le cooperative sociali perseguono *"l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini"*.

Riteniamo che la nascita e la promozione di nuove forme di impresa sociale sia auspicabile e condivisibile, ma non deve avvenire come effetto di una limitazione degli spazi vitali delle cooperative sociali.

5) La Legge delega prevede tra gli obiettivi quello di *"rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica"* ma in realtà il Decreto attuativo si sofferma esclusivamente sulla procedura prevista per gli Enti del Terzo settore, con una disciplina inoltre che introduce il silenzio diniego.

Avremo pertanto requisiti diversi di accesso alla responsabilità limitata per soggetti giuridici che potrebbero svolgere le medesime attività ed avere la medesima struttura organizzativa, creando così una ingiustificata disparità di trattamento.